

Comune di Volterra

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica ed indirizzi operativi

Comune di Volterra

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Volterra

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva “*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire*”, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Volterra – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

Sezione 1 - Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**

- Modalità di organizzazione
 - o *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
 - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

- Poteri antitrust
 - o *Art. 21bis della L. 287/1990*
- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
 - o *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
 - o *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
 - o *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
 - o *c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o *Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
 - o *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
 - o *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
 - o *c.1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
 - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
 - o *DM 25 gennaio 2015*

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
 - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
 - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
- Applicazione Codice degli appalti
 - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- **Amministratori delle partecipate**
 - *c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006*
 - *dPCM 26/06/2007*
 - *c. 32bis art. 3 L. 244/2007*
 - *c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - *c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - *c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - *D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - *dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- **Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati**
 - *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
 - *c. 39 art. 1 L. 190/2012*
 - *c. 1 art. 29 L. 241/1990*
 - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di

riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: “*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*”; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare

misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che “*in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.*” Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***


Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpate tali società in un’unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l’ente di regolazione d’ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.”* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Volterra – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Volterra



1.3.1 Azienda Servizi Val di Cecina S.p.A.

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Volterra detiene il 40,25% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 2 – Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto:

a) servizi di igiene ambientale:

[...]

b) servizi integrati di mobilità

[...]

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2448 del Codice Civile.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Gestione del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e della discarica posta in loc. Buriano in base al contratto rep. 12777 del 08/06/1999.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	1.578.132,00	1.592.385,00	1.554.434,00
Capitale sociale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto	603.255,00	601.767,00	597.946,00
Debiti vs banche	67.091,00	77.831,00	87.998,00
Valore della produzione	1.113.191,00	1.038.165,00	1.053.327,00

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Costi della produzione	1.092.317,00	1.018.973,00	1.052.512,00
<i>di cui costi del personale</i>	204.629,00	204.748,00	188.971,00
Saldo proventi e oneri finanziari	1.204,00	1.492,00	2.688,00
Saldo proventi e oneri straordinari	(3.493,00)	(1,00)	(10.702,00)
Risultato di esercizio	1.487,00	3.825,00	13,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 3; è amministrata da un Amministratore unico.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività amministrata dal Comune di Volterra; in tal senso è risultata e risulta tuttora strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, avendo peraltro conseguito l'equilibrio economico di gestione nell'ultimo triennio</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società per conto del Comune di Volterra non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Volterra non detiene partecipazioni in altre società operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tali da rendere sostenibile conveniente l'applicazione del criterio in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.2 2 Società CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA VALDERA VALDICECINA SCRL

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Volterra detiene il 5,69% delle quote di partecipazione.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

<p>Articolo 3 – Durata <i>La durata della Società è illimitata.</i></p> <p>Articolo 4 – Oggetto Sociale [...] <p>2. <i>La società consortile ha per scopo favorire lo sviluppo del turismo, e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio.</i></p> [...]</p>
--

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Gestione dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di Volterra in base contratto rep. 13318 del 25/02/2013

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	272.831,00	371.293,00	417.108,00
Capitale sociale	65.540,00	65.190,00	64.190,00
Patrimonio netto	105.027,00	112.112,00	99.059,00
Debiti vs banche	93.416,00	104.788,00	n.d.
Valore della produzione	412.397,00	573.051,00	698.459,00
Costi della produzione	411.580,00	548.205,00	688.140,00
<i>di cui costi del personale</i>	140.634,00	198.472,00	227.320,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(3.514,00)	(4.139,00)	(4.772)
Saldo proventi e oneri straordinari	3.226,00	7.369,00	24.779,00
Risultato di esercizio	(3.374,00)	16.973,00	21.083,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 6; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi di interesse generale, strettamente funzionali alla promozione ed allo sviluppo economico del territorio; l'attività della società, non essendo orientata a finalità di lucro, è anche difficilmente reperibile sul mercato; in tal senso si ritiene che non sia applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società presenta un numero di dipendenti inferiore ai componenti del Consiglio di amministrazione composto da 8 membri; tuttavia, la società in oggetto non è riconducibile ad una c.d. "scatola vuota" (come da definizione del Piano Cottarelli), bensì risulta operativa, svolgendo servizi di interesse generale; il suo assetto di governance deriva dal fatto di rappresentare strumento di coordinamento tra operatori pubblici e privati; da evidenziare che i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi ed anche la voce dei costi di funzionamento (rimborsi) appare assolutamente irrilevante. Perdurando queste condizioni, il criterio in oggetto non risulta quindi convenientemente applicabile.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società per conto del Comune di Volterra non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società non opera propriamente nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; in tal senso il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, il Consorzio Turistico non è soggetto all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.3 A.P.E.S. s.c.p.a.

La società è a capitale interamente pubblico; il Comune di Volterra detiene il 3,00% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – Oggetto sociale

La società ha, in particolare, lo scopo di svolgere le seguenti attività:

- a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, che è dai soci conferito, affidato o comunque attribuito alla società, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il LODE Pisano e/o con i singoli Comuni che ne fanno parte secondo le determinazioni al riguardo assunte dallo stesso LODE Pisano;*
 - b) tutte o parte le funzioni di cui all'art. 4, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, così come determinate all'art. 2, punto 2.2 della Convenzione LODE Pisano del 19 Dicembre 2003, nonché secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con la Conferenza medesima e/o con i singoli Comuni che ne sono soci;*
 - c) l'acquisizione e la vendita per conto dei Comuni, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione, nonché la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio destinato ad E.R.P. e del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, per conto dei soci ovvero della società stessa e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;*
 - d) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica e privata destinati alla residenza, in locazione ed in proprietà;*
 - e) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica e privata destinati a scopi non abitativi;*
 - f) servizi di global service per patrimoni abitativi e non abitativi pubblici e privati; attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie del patrimonio immobiliare pubblico e privato per conto della Provincia, dei Comuni associati, del LODE Pisano ovvero di altri soggetti pubblici e privati;*
 - g) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000, o altre forme, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei soci ovvero di altri soggetti pubblici e privati;*
 - h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei soci od altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione, proposizione o la partecipazione a società già costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive norme di legge, ovvero a società di scopo;*
 - i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere.*
- [...]*

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Funzioni amministrative in materia di assegnazioni di alloggi E.R.P. in base all'affidamento effettuato con deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2015

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	17.695.352,00	18.506.864,00	16.151.223,00
Capitale sociale	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Patrimonio netto	1.428.104,00	1.422.282,00	1.412.522,00
Debiti vs banche	2.131.996,00	1.619.048,00	1.872.056,00
Valore della produzione	9.425.831,00	10.040.525,00	10.674.139,00
Costi della produzione	9.296.301,00	10.049.136,00	10.530.575,00
<i>di cui costi del personale</i>	1.587.793,00	1.977.619,00	1.911.478,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(18.522,00)	28.408,00	27.902,00
Saldo proventi e oneri straordinari	45.731,00	87.723,00	7.598,00
Risultato di esercizio	5.819,00	9.760,00	12.521,00

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 35; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio

eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento

Impatto

La società eroga servizi di interesse generale a favore della collettività amministrata dal Comune di Volterra; in tal senso è risultata strettamente funzionale al perseguimento delle finalità

delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>istituzionali dell'ente, conseguendo altresì l'equilibrio economico di gestione nell'ultimo triennio; eventuali interventi di razionalizzazione della partecipazione devono essere coordinati in sede di Lode Pisano.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La specificità dell'attività svolta dalla società nonché l'operatività della stessa a livello di ambito non rendono direttamente applicabile tale criterio sulla base di autonome scelte del Comune di Volterra.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.3.4 A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Spa

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Volterra detiene l'1,58% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

La società ha per oggetto in Italia e all'estero l'impianto e la gestione dei seguenti servizi:

- captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili ed industriali, raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi di depurazione, raccolta e collettamento delle acque meteoriche, trasporto c/terzi per svuotatura pozzi neri;
- acquisto e distribuzione di gas metano, gestione delle risorse energetiche, produzione di energia, distribuzione del calore;
- manutenzione delle reti stradali ad illuminazione pubblica e della segnaletica, compresi i sistemi di regolazione del traffico;
- progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione ed esercizio di reti ed impianti per telecomunicazioni e la prestazione di ogni servizio nel settore delle comunicazioni.

1.4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, le attività riconducibili al servizio idrico integrato; il settore è regolato ed organizzato dall'Autorità d'Ambito competente ATO 5 Toscana Costa.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	249.286.440,00	224.446.076,00	203.186.150,00
Capitale sociale	28.613.406,00	28.613.406,00	28.613.406,00
Patrimonio netto	63.588.898,00	39.247.913,00	32.925.902,00
Debiti vs banche	55.704.252,00	55.190.180,00	52.186.831,00
Valore della produzione	91.235.554,00	90.382.804,00	84.970.652,00
Costi della produzione	26.182.835,00	25.652.828,00	80.671.060,00
<i>di cui costi del personale</i>	84.067.388,00	86.121.867,00	26.036.240,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(1.023.978,00)	(667.562,00)	(520.063,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	20.752.523,00	879.274,00	(1.356.904,00)
Risultato di esercizio	24.340.985,00	6.322.011,00	450.030,00

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 493; è amministrata secondo il sistema dualistico che si articola in un Consiglio di Gestione composto da 3 membri e da un Consiglio di Sorveglianza composto da 11 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società conduce attività ed interventi nell'ambito del servizio idrico integrato, qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso, l'attività e la relativa partecipazione nella società risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto il Comune non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgano attività simili; eventuali interventi di razionalizzazione potranno essere avviati a seguito degli indirizzi formulati dall'Autorità d'ambito ottimale, Ato 5 Toscana.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società svolge un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, le cui competenze organizzative sono attribuite all'Autorità d'Ambito; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile sulla base di autonome scelte del Comune.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, ASA Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.5 Auxilium Vitae Spa

Società a capitale misto, di cui il Comune di Volterra detiene l'1,42% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto:

- La gestione diretta dei servizi riabilitativi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, dai Piani Sanitari Regionali o autorizzati dai competenti organi sanitari;
- la gestione diretta dei servizi sanitari in genere, autorizzati dai competenti organi sanitari, ancorché non previsti dal servizio sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali;
- la realizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario, di un Centro di riabilitazione multispecialistico nel presidio ospedaliero di Volterra;
- la sperimentazione, la ricerca e la formazione nell'ambito medico, riabilitativo e farmaceutico;
- la realizzazione e la gestione – diretta o indiretta – di strutture ricettive anche connesse alla attività socio sanitaria.

Articolo 5 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Rapporti di servizio con l'ente

La società non svolge direttamente un servizio per conto del Comune di Volterra; opera tuttavia in un contesto, tutela della salute, strettamente funzionale alla salvaguardia della collettività.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	13.143.204,00	14.434.842,00	18.717.430,00
Capitale sociale	5.903.220,00	5.903.220,00	5.903.220,00
Patrimonio netto	4.004.481,00	4.363.647,00	4.629.018,00
Debiti vs banche	345.828,00	396.995,00	446.473,00
Valore della produzione	10.974.050,00	10.954.116,00	11.424.621,00
Costi della produzione	11.222.014,00	11.078.063,00	11.393.614,00
<i>di cui costi del personale</i>	6.815.288,00	6.674.585,00	6.719.995,00
Saldo proventi e oneri finanziari	45.446,00	15.116,00	(3.394,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	-	-	(399.982,00)
Risultato di esercizio	(359.167,00)	(265.371,00)	(553.845,00)

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 178; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera in un servizio ritenuto di interesse generale per la collettività amministrata e per il territorio di competenza; in tal senso, la partecipazione alla società è ritenuta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali; il criterio non risulta pertanto applicabile anche se è priorità dell'ente avviare un approfondimento con gli amministratori e con gli altri soci per valutare la possibilità e la capacità di conseguire entro breve l'equilibrio economico di gestione.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto il Comune non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgano attività simili.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera in un settore non classificabile nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; in tal senso, il criterio non risulta applicabile.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, Auxilium Vitae Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.6 CTT Nord Srl

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Volterra detiene l'1,14% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4 – Oggetto

4.1 La società svolge l'attività di organizzazione e di esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti territoriali ai sensi del d.lgs. 422/1997 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della normativa comunitaria e regionale.

4.2 La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di trasporto pubblico locale. La società può svolgere ulteriori attività perché accessorie e strumentali a quanto sopra indicato.

[...]

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Trasporto Pubblico Locale su gomma in base al contratto rep. 41 del 26/04/2005. Contratto scaduto nell'anno 2010, il rapporto prosegue, nelle more dello svolgimento della gara regionale per l'affidamento del servizio, con periodici atti impositivi

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	127.253.050,00	134.758.670,00	2.505.599,00
Capitale sociale	41.965.914,00	41.965.914,00	3.906.000,00
Patrimonio netto	35.686.447,00	40.250.992,00	2.405.808,00
Debiti vs banche	12.229.791,00	8.939.019,00	-
Valore della produzione	95.233.428,00	18.763.526,00	1,00
Costi della produzione	98.496.272,00	19.508.754,00	27.296,00
<i>di cui costi del personale</i>	50.092.140,00	9.700.651,00	-
Saldo proventi e oneri finanziari	(471.141,00)	(35.265,00)	(137,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	1.201.647,00	(124.326,00)	59,00
Risultato di esercizio	(4.564.545,00)	(1.714.923,00)	(851.864,00)

La società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) pari a 1.242; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito del trasporto pubblico locale, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente; la competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'autorità d'ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto il Comune non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgano attività simili.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società svolge un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, le cui competenze organizzative sono attribuite all'Autorità d'Ambito; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile sulla base di autonome scelte del Comune.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, CTT Nord, non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.7 GAL Etruria srl

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Volterra detiene lo 0,45% delle quote di partecipazione.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fatta coincidere con il persistere di finanziamenti europei a sostegno dello sviluppo rurale delle provincie di Pisa e Livorno, intendendosi non essere causa di scioglimento della società eventuali soluzioni di continuità, inferiori all'anno, tra la scadenza di un programma comunitario e l'avvio del nuovo.

Articolo 5 – Oggetto

La società si prefigge di perseguire le finalità di sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali, nel rispetto dei regolamenti della C.E. e della legislazione nazionale.

[...]

Rapporti di servizio con l'ente

La società non eroga servizi direttamente nei confronti del Comune di Volterra; persegue tuttavia la finalità di favorire lo sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012
Attivo patrimoniale	639.357,00	722.072,00
Capitale sociale	49.685,00	49.685,00
Patrimonio netto	56.977,00	56.340,00
Debiti vs banche	420.000,00	-
Valore della produzione	318.022,00	294.845,00
Costi della produzione	278.563,00	245.357,00
<i>di cui costi del personale</i>	184.535,00	176.872,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(28.383,00)	(40.390,00)

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012
Saldo proventi e oneri straordinari	(1,00)	(88,00)
Risultato di esercizio	636,00	477,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 3; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale in quanto sviluppa interventi finalizzati a reperire risorse per lo sviluppo rurale del territorio; le società costituite sotto forma di GAL (Gruppi di Azione Locale), sono state peraltro inquadrare, anche nell'ambito del c.d. Piano Cottarelli, tra quelle meritevoli di essere riconosciute come strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale; in tal senso, il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto la società presenta un numero di amministratori superiore ai dipendenti; occorre tuttavia evidenziare che gli amministratori hanno una funzione indispensabile di orientamento dell'attività della società e non percepiscono alcun compenso. Nell'immediato, il criterio in oggetto non risulta convenientemente applicabile.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto il Comune non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgano attività simili.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera in un settore non classificabile nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; in tal senso, il criterio non risulta applicabile.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, GAL Etruria scrl non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.8 Toscana Energia SpA

Società a capitale misto, di cui il Comune di Volterra detiene lo 0,03% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Oggetto sociale

La Società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazioni ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani e agricoli. La società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso e ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali.

[...]

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Volterra, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici del Comune di Volterra in base alla determinazione di affidamento n. 156 del 02/03/2015.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risultava funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	728.263.399,00	689.281.975,00	667.354.772,00
Capitale sociale	146.214.387,00	146.214.387,00	146.214.387,00
Patrimonio netto	349.693.097,00	372.937.831,00	358.596.209,00
Debiti vs banche	200.626.315,00	159.897.586,00	142.883.439,00
Valore della produzione	176.511.665,00	151.851.486,00	150.878.143,00
Costi della produzione	105.377.364,00	88.760.868,00	90.494.295,00
<i>di cui costi del personale</i>	23.201.736,00	23.234.239,00	23.933.169,00

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Saldo proventi e oneri finanziari	(2.701.775,00)	(1.787.261,00)	(694.261,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	(142.615,00)	(1.418.269,00)	(2.220.788,00)
Risultato di esercizio	36.755.265,00	35.688.921,00	26.730.258,00

La società presenta un numero di dipendenti pari a 431; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società svolge per conto dell'ente la gestione degli impianti termici; in tal senso la partecipazione risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Volterra.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (dati al 31/12/2013) superiore agli amministratori</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le attività svolte dalla società non presentano sovrapposizioni con quelle svolte da altre partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune non detiene partecipazioni in altre società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica tali da poter avviare un vantaggioso progetto di aggregazione con la presente società; non risulta pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, Toscana Energia Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; nel ruolo di ente socio, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

1.3.9 FidiToscana SpA

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria

Articolo 6 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio del credito, in particolare di firma, e la raccolta del risparmio, nelle forme e nei limiti indicati dai successivi titoli III e IV.

2. La Società ha altresì per oggetto la prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.

3. La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche assumendo partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari, di tipo aperto o chiuso, in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.

Rapporti di servizio con l'ente

La società non svolge alcun servizio per conto del Comune di Volterra; nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	318.899.150,00	306.262.608,00	248.473.447,00
Capitale sociale	160.163.224,00	156.458.366,00	120.913.988,00
Patrimonio netto	168.964.253,00	171.887.443,00	135.887.159,00
Debiti	7,00	5.528,00	48.668,00
Margine di interesse	7.976.203,00	7.272.912,00	5.293.229,00
Commissioni nette	5.775.219,00	5.923.097,00	7.996.069,00
Margine di intermediazione	15.159.312,00	15.520.897,00	13.795.117,00
Costi del personale	4.869.517,00	5.050.602,00	5.084.293,00
Risultato della gestione operativa	(6.203.969,00)	(1.414.132,00)	1.341.946,00
Risultato di esercizio	(6.062.765,00)	(2.354.122,00)	251.133,00

Impatto criteri di razionalizzazione

Gli interventi di razionalizzazione risultano già essere stati attivati in quanto il Comune, nel rispetto delle disposizioni statutarie della partecipata, ha già inviato comunicazione agli amministratori della società (prot. 9442 del 24/09/2012), comunicando l'intenzione di dismettere le proprie quote di partecipazione; non è tuttavia pervenuto alcun riscontro positivo in merito. Nel corso dell'esercizio in corso, si valuteranno ulteriori interventi al fine di addivenire all'effettiva dismissione delle quote detenute nella società.

1.3.10 Promozione e Sviluppo Val di Cecina SRL

Attività caratteristica

Svolge la primaria attività di promozione dello sviluppo turistico della Val di Cecina:

Rapporti di servizio con l'ente

La società non svolge alcun servizio per conto del Comune di Volterra; nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16/12/2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale		44.261,00	380.094,00
Capitale sociale		94.495,00	94.495,00
Patrimonio netto		(296.040,00)	(90.728,00)
Debiti vs banche		339.601,00	414.017,00
Valore della produzione		24.213,00	268.622,00
Costi della produzione		77.524,00	411.133,00
<i>di cui costi del personale</i>		37.311,00	59.478,00
Saldo proventi e oneri finanziari		(3.441,00)	(6.929,00)
Saldo proventi e oneri straordinari		(57,00)	(7.726,00)
Risultato di esercizio		(56.809,00)	(157.166)

Impatto criteri di razionalizzazione

La Società è in liquidazione per cui non è possibile attivare alcun tipo di intervento di razionalizzazione.

Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Volterra

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 Azienda Servizi Val di Cecina S.p.A.

Priorità di razionalizzazione

*La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.
In quanto società ad intero capitale pubblico, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.*

Modalità di intervento

*Svolgimento di un'attività di controllo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.*

Tempi di attuazione

*- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica
- entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*

Risparmi da conseguire

*- Riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)
- Riduzione delle voci di spesa indicate nella comunicazione prot. 81/2015 e in particolare:
1) Voce di costo "Analisi e controlli": -10% rispetto al 2014
2) Voce di costo "Pubblicità": -20% rispetto al 2014*

2.2 CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA VALDERA VALDICECINA SCRL

Priorità di razionalizzazione	<i>La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.</i>
Modalità di intervento	<i>Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.</i>
Tempi di attuazione	<i>- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio - entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio</i>
Risparmi da conseguire	<i>Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.</i>

2.3 A.P.E.S. s.c.p.a.

Priorità di razionalizzazione	<i>La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività. In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.</i>
Modalità di intervento	<i>Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i>

Tempi di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi funzionali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica - entro 30 settembre: verifica applicazione dei vincoli di finanza pubblica - entro 31 dicembre: verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Risparmi da conseguire	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)

2.4 A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Spa

Priorità di razionalizzazione	<p><i>La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.</i></p>
Modalità di intervento	<p><i>Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.</i></p>
Tempi di Attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio - entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio
Risparmi da conseguire	<p><i>Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.</i></p>

2.5 Auxilium Vitae Spa

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.

Tempi di attuazione

*- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio*

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.

2.6 CTT Nord Srl

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.

Tempi di attuazione

*- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per*

verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.

2.7 GAL Etruria srl

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.

Tempi di Attuazione

*- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio*

Risparmi da conseguire

Riguardo all'applicazione della lett. b) del comma 611 della legge n. 190/2014 si ritiene doveroso procedere ad una specifica richiesta di riduzione degli amministratori della società, ai fini, non tanto di una riduzione dei relativi compensi (già oggi non previsti) quanto di un contenimento dei costi di funzionamento dell'organismo direttivo. Oltre a ciò il Comune si riserva di svolgere ogni attività funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.

2.8 Toscana Energia SpA

Priorità di razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di dismissione; il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 267/2000, per quanto applicabili all'ente.

Modalità di intervento

Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale e/ o contabile.

Tempi di Attuazione

*- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio*

Risparmi da conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della partecipata; l'azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano impattare negativamente sul valor della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall'ente.

2.9 FidiToscana SpA

Priorità di razionalizzazione

A seguito degli indirizzi di dismissione formalizzati con la Deliberazione del C.C. n.74 del16/12/2010, nel corso dell'esercizio si procederà all'attivazione degli interventi amministrativi funzionali all'effettiva dismissione delle quote di partecipazione, eventualmente verificando l'applicabilità delle disposizioni di cui al c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Modalità di intervento

Il percorso di dismissione dovrà rispettare le disposizioni statutarie, civilistiche nonché le indicazioni giurisprudenziali che raccomandano di preservare e valorizzare i beni patrimoniali dell'ente locale.

Tempi di attuazione

*- entro 31 maggio valutazione del valore della quota detenuta dal Comune di Volterra
- entro 15 luglio: comunicazione al Cda, per eventuale esercizio del*

*diritto di prelazione da parte degli attuali soci; confronto su applicazione del c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013, che comporta l'obbligo di rimborso a carico della società delle quote da dismettere per cui non sia stato individuato altro soggetto interessato
- entro 30 novembre: effettiva dismissione delle quote*

Risparmi da conseguire

Non si prevedono specifici risparmi da conseguire; obiettivo è quello di preservare e recuperare il valore della quota detenuta dall'ente.

2.10 Promozione e Sviluppo Val di Cecina

Priorità di razionalizzazione

La società, già inserita tra quelle da dimettere a fine anno 2010, risulta già oggetto di interventi di razionalizzazione in quanto è stata posta in liquidazione con decisione dell'Assemblea straordinaria del 15 giugno 2012.

Modalità di intervento

Verifica, attraverso un costante confronto degli uffici competenti con il liquidatore della società, dell'evoluzione della procedura di liquidazione.

Tempi di Attuazione

Entro 31 dicembre: confronto con liquidatore per aggiornamento attività

Risparmi da conseguire

Non si prevedono specifici risparmi da conseguire; l'Amministrazione vigilerà affinché la procedura di liquidazione si svolga in modo regolare e che venga preservato il valore della quota di partecipazione detenuta dal Comune.
